

La contabilizzazione per le società in abbreviato e le micro-imprese

La possibile deroga per le società in abbreviato e le micro-imprese di cui al par. 19 ed il conseguente trattamento contabile fa sorgere alcune riflessioni.

Anzitutto si rileva una questione forse solo formale relativa alla chiarezza del principio. La deroga alla individuazione delle unità elementari di contabilizzazione e quindi l'imputazione immediata dell'intero importo del ricavo da contratto implica che debba essere stanziato un fondo oneri per accantonare i costi che si sosterranno al momento della erogazione del servizio (nell'esempio i tagliandi). Tale fondo è menzionato nella sezione riferita alle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" (par. 21) e nell'esempio citato in precedenza, ma non è previsto dal principio vero e proprio, dove ci si aspetterebbe che il fondo fosse citato nel paragrafo riferito alla deroga per le imprese minori.

A prescindere da questo profilo forse solo formale ma comunque importante, l'iscrizione del fondo oneri merita alcune riflessioni in merito al profilo tributario e della capacità informativa del bilancio. In positivo si rileva che l'accantonamento al fondo tutela il principio di correlazione costi-ricavi nella misura in cui anticipa alla data del riconoscimento del ricavo il costo di produzione dei servizi accessori ad erogazione differita.

Tale trattamento contabile sarà attuabile in pratica a condizione che sia riconosciuta la deducibilità fiscale dell'accantonamento al fondo, dal momento che i ricavi imputati a conto economico verranno certamente sottoposti a imposizione tributaria (art. 85 TUIR). Adesso vi è la norma di cui al quarto comma dell'art. 107 TUIR che sembra impedirne la deducibilità ("*Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo*"). Per cui, la deducibilità sembra richiedere una modifica del TUIR nel senso indicato. Ma se la deducibilità non venisse garantita, la deroga resterebbe forse priva di applicazione concreta, perché in sostanza si tradurrebbe in un anticipo di imposta, che darebbe anche origine alla iscrizione di crediti per imposte anticipate, qualora ricorrano le generali condizioni di ragionevole certezza. Per cui, in sostanza, rientrerebbero dalla finestra altre complicazioni amministrative per le imprese minori che nelle intenzioni del principio si voleva invece evitare permettendo la deroga alla individuazione delle unità elementari di contabilizzazione dei ricavi.

Sempre dal punto di vista fiscale, ammesso e non concesso che sia sancita la deducibilità dell'accantonamento, si intravedono anche sullo sfondo i margini per manovre elusive, volte a posticipare la tassazione sul reddito di competenza pur contando su incassi anticipati (ad esempio comprimendo il più possibile il ricavo da vendita prodotto e attribuendo la maggior parte dei ricavi ai futuri servizi accessori).

Circa la capacità informativa del bilancio, si pongono questioni sia espositive che valutative.

Dal punto di vista della presentazione in bilancio, si tenga presente che le società che redigono l'abbreviato e le micro-imprese in bilancio possono presentare uno stato patrimoniale dove i fondi del passivo appaiono in voce unica, senza dettaglio degli elementi componenti. Si capisce che ai fini gestionali il fondo oneri per servizi ad erogazione differita (o denominazione simile), se esistente,

merita di esser esposto al lettore perché in sostanza sarebbe una rettifica dei ricavi di esercizio e come tale dovrebbe essere interpretato in un'analisi di bilancio. Invece l'importo del fondo non sarà disponibile al lettore, annegato assieme agli altri fondi nella voce C del passivo, senza che sia prevista una sua specifica indicazione neppure in nota integrativa.

Dal punto di vista della valutazione, le società di minori dimensioni che intendono sfruttare la deroga in questione dovranno stimare il futuro costo di produzione dei servizi ad erogazione futura per i quali si riconosce il ricavo direttamente al momento della transazione principale. Tale stima può generare ovviamente margini di discrezionalità per i redattori del bilancio volti alla adozione di pratiche di *earnings management*, variando opportunamente la stima di detti costi in modo funzionale agli obiettivi del redattore.

Infine, qualora la prestazione dei servizi accessori in parola sia differita anche ad un futuro non immediato, si pone la questione della opportuna attualizzazione del fondo, che nel principio non è affrontata e che logicamente non dovrebbe essere richiesta alle imprese minori, nelle spirito delle semplificazioni amministrative che dovrebbe favorirle. Tuttavia dal punto di vista della competenza, si capisce che fare 4 tagliandi annuali dal costo di 300 nei successivi quattro anni, comporta una iscrizione al fondo di 1.200, ma finanziariamente, se si usa un tasso del 5%, detto costo ha un valore attuale di 1.063. Per cui se non si richiede di iscrivere il fondo al suo valore attuale e di computare poi interessi passivi di anno in anno, per le società di minori dimensioni che intendono sfruttare la deroga, il fondo comporta uno stanziamento di costi superiore a quello che si avrebbe con la logica della attualizzazione.

A conclusione di questa breve nota, si vuole evidenziare che la deroga permessa alle società di minori dimensioni di enucleare i singoli elementi di ricavo entro un contratto complesso porta nella versione attuale a dover costituire un fondo. Detto trattamento contabile introduce però problematiche fiscali, di presentazione in bilancio e valutative che forse renderà molto scivoloso il terreno per le imprese che faranno ricorso alla deroga e, di conserva, per i loro revisori legali.

Chi scrive ritiene che forse con maggior coraggio si poteva concedere a tali imprese la possibilità di riconoscere immediatamente l'intero ricavo, evitando la complicazione dello stanziamento del fondo. Certamente il principio di correlazione costi-ricavi sarebbe stato compromesso in merito ai riflessi di operazioni similari, ma ne avrebbero tratto vantaggio la comprensibilità del bilancio per il lettore e la semplicità di redazione per l'impresa.